



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## **DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2**

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail [csee59100x@istruzione.it](mailto:csee59100x@istruzione.it) - pec: [csee59100x@pec.istruzione.it](mailto:csee59100x@pec.istruzione.it)

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

[www.ddcastrovillari2.edu.it](http://www.ddcastrovillari2.edu.it)

**Prot. n. 0358 del 30/01/2020**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

#### IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/1999

VISTO il DI 129/2018;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'art. 45 del DI 129/2018, che individua il Consiglio d'Istituto quale organo deliberante per l'individuazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale riguardante contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;

VISTO il D.L. 112/2008;

VISTA la circolare 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

EMANA

il seguente Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto.

#### Art. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni coordinate e continuative, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile;

3. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.
4. Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

#### Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

1. Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di prestazione d'opera, o stipulare apposite convenzioni con Enti di formazione, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni.

2. L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato;
3. E' fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;
4. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di formazione che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico, o comunque nello specifico compito e/o attività richiesta;
5. L'istituzione scolastica verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto

delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. L'istituzione scolastica verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

### Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'

1. La selezione dell'esperto avviene attraverso le seguenti possibilità di scelta:
  - a. Prioritariamente, attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica, mediante avviso interno;
  - b. Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
  - c. Il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;
  - d. Attraverso appositi avvisi pubblici di selezione per la formulazione di graduatorie da cui attingere per il conferimento dell'incarico. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nel sito web dell'istituzione scolastica.
2. L'istituzione scolastica predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c. la durata dell'incarico;
  - d. il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
  - e. il compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b. godere dei diritti civili e politici;
  - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; ai sensi del comma 6, art. 7 del D.Lgs. 165/2001, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. Nel caso di procedure di esperti finalizzati alla realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, quali, ad esempio, i progetti PON, la scuola si atterrà ad eventuali Linee guida o di indirizzo rilasciate dalle competenti autorità di gestione.

#### Art. 4 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. L'istituzione scolastica procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite;
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti, a seconda dei casi, il possesso di specifici requisiti, competenze o titoli professionali, quali:
  - a. qualificazione professionale;
  - b. esperienze e competenze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c. comprovate esperienze metodologiche-didattiche;
  - d. attività di libera professione nel settore;
  - e. corsi di aggiornamento inerenti il settore di intervento frequentati;
  - f. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - g. pubblicazioni;
  - h. titoli specifici legati alla specificità della prestazione;
  - i. ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da attribuire, quali la continuità didattico/educativa, in particolar modo quando si tratti di alunni diversamente abili.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che:
  - a. Abbiano già lavorato senza demerito nell'istituzione scolastica;
  - b. Abbiano svolto analoghe esperienze senza demerito in altri istituti scolastici;
  - c. Abbiano minore età.
5. Per i contratti che l'istituzione scolastica stipula con Enti di formazione o associazioni dovranno essere posseduti i requisiti che l'istituzione scolastica ritiene

siano necessari per espletare il servizio richiesto, e la scuola dovrà pretendere che i soggetti che interverranno per fornire la prestazione posseggano loro stessi i requisiti richiesti (particolare e comprovata specializzazione universitaria, iscrizione in ordini o albi, ecc.)

#### Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti o specifiche attività, e per ritardi non imputabili al collaboratore;
2. L'istituzione scolastica provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione;
3. Al fine della quantificazione del compenso, il Dirigente scolastico farà riferimento:
  - a. Alle tabelle relative al compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive l'orario d'obbligo allegate al CCNL del comparto scuola vigente al momento della stipula del contratto;
  - b. Ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta;
  - c. Specifiche disposizioni in merito agli emolumenti previsti per progetti finanziati con fondi comunitari
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore d'opera effettua per espletare l'incarico e degli oneri a suo carico.

#### ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti del candidato/i selezionato/i, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti ed ha, di norma, il seguente contenuto minimo:
  - a. Le parti contraenti;
  - b. L'oggetto della collaborazione, con la descrizione dettagliata delle finalità e del contenuto delle prestazioni richieste, e con tutti i compiti connessi con l'incarico;
  - c. La durata del contratto, con l'indicazione dei termini iniziali e finali;
  - d. L'entità, le modalità ed i tempi di corresponsione del compenso;
  - e. Il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;

- f. I tempi e l'eventuale calendario degli impegni;
  - g. L'impegno del prestatore d'opera a presentare dettagliata relazione finale sulla prestazione effettuata;
  - h. L'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'istituto dei risultati dell'incarico;
  - i. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali a carico del prestatore d'opera;
  - j. La previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per inadempimento o ritardo nella prestazione pattuita;
  - k. La possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, anche senza preavviso, qualora il prestatore non presti la propria opera conformemente a quanto pattuito;
  - l. L'informativa sulla privacy.
2. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale, e la disciplina è regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

#### Art. 7 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### Art. 7 – PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007;
4. Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web della scuola.

#### Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento verranno applicate le norme di legge vigenti in materia.

Approvato dal Consiglio di circolo nella seduta del 29/01/2020 con delibera n. 26.